
Rif. Art. 5 – Casi di riduzione dei crediti formativi professionali utili per l'assolvimento dell'obbligo formativo
"Regolamento per la formazione professionale continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili"

1. L'iscritto nell'Albo che compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, l'iscritto nell'elenco speciale e l'iscritto nell'Albo che non eserciti neanche occasionalmente la professione, per l'assolvimento dell'obbligo di formazione è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 30 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

2. In ciascun anno l'iscritto che compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, l'iscritto nell'elenco speciale e l'iscritto nell'Albo che non esercitino neanche occasionalmente la professione, devono acquisire minimo 7 crediti formativi professionali mediante le attività formative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 7 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 7 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

3. La richiesta di riduzione dei crediti utili per l'adempimento dell'obbligo formativo per il mancato esercizio, anche occasionale, della professione deve essere presentata alla segreteria dell'Ordine di appartenenza e la riduzione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno in corso.

4. L'istanza deve pervenire al Consiglio dell'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di riduzione dei crediti obbligatori e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo minimo annuale. L'Ordine territoriale effettua la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di:

- a) non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;
- c) non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

L'iscritto che inizi e/o riprenda l'esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 giorni alla segreteria dell'Ordine.
